

## **REGOLAMENTO DI VIGILANZA ARTISTICA SUI CIMITERI**

---

Approvato con del. G.C. 1086/31.5.1946

Modificato con del. G.C. 94/23.2.1951

“ “ C.C. 752/21.4.1980

---

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMMISSIONE ARTISTICA

### ART. 1

La vigilanza artistica sulle opere funerarie dei Cimiteri del Comune spetta al Sindaco, il quale la esercita a mezzo degli uffici comunali competenti e sentito il parere della Commissione Edilizia (sottocommissione di vigilanza Artistica sui Cimiteri).

### ART. 2

La Sottocommissione di Vigilanza Artistica è composta in base alle norme ed alle modalità nell'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio e precisamente:

- 1) dell'Ingegnere Capo del Comune che la convoca e la presiede;
- 2) del Direttore Antichità, Belle Arti e Storia;
- 3) di uno scultore;
- 4) di un pittore;
- 5) di un architetto;
- 6) di un ingegnere civile;
- 7) dell'ingegnere Capo Divisione che sovrintende alle opere per i cimiteri, il quale fungerà da relatore;
- 8) del Capo della Divisione Stato Civile;
- 9) del Capo Sezione della Polizia Mortuaria;
- 10) dell'Ispettore Capo dei Cimiteri;
- 11) un funzionario del Comune, incaricato dal Presidente della Commissione Edilizia, assisterà come segretario alle adunanze della Commissione e ne stenderà i verbali.

---

### ART. 3

La Sottocommissione di vigilanza artistica si raduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quante volte le esigenze lo richiedano.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà più uno dei membri.

I verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Ogni membro della Sottocommissione può richiedere che nel verbale si faccia constare del suo parere motivato sul progetto e del suo voto palese espresso sulla proposta.

Il componente la Sottocommissione dovrà astenersi dall'esame, discussione, giudizio e votazione su progetti o argomenti nei quali si

trovi personalmente interessato, sia direttamente che indirettamente e allontanarsi dall'adunanza.

L'assenza non giustificata di un membro a tre adunanze consecutive della Sottocommissione, porterà alla sua decadenza.

La decadenza o l'incompatibilità per altre cause, sarà dichiarata d'ufficio dalla Commissione Edilizia, la quale provvederà alla sua sostituzione.

Il nuovo nominato resterà in carica fino all'ordinaria rinnovazione dei membri della Commissione.

#### ART. 4

La Sottocommissione di vigilanza artistica è chiamata dal Sindaco ad esaminare e ad esprimere parere sui progetti di edicole, cappelle, monumenti, cippi, nicchie, tombe, sarcofaghi, tabelle e di ogni altra opera funeraria di qualsiasi genere da erigersi o collocarsi nei cimiteri del Comune.

E' mansione della sottocommissione sorvegliare che nel cimitero di Staglieno e nei cimiteri suburbani non vengano eseguite brutture, sconci artistici, sconcordanze di stile e maniero decorative che palesino deficienza di studio e di buon gusto sia nelle parti, sia nel loro complesso.

Alla stessa Sottocommissione spetta altresì la vigilanza sulla esecuzione e collaudo dell'opera, da effettuarsi a mezzo di almeno due dei suoi membri a dare pareri a richiesta dell'Amministrazione Comunale e di fare proposte di iniziativa sulla sistemazione generale o particolare dei cimiteri comunali in tutto quanto ha relazione all'arte, all'estetica o al pubblico decoro.

La Sottocommissione sarà pure competente ad esprimere il suo parere sull'interpretazione del presente Regolamento e sulle eventuali proposte di modificazione.

#### ART. 5

La Sottocommissione di vigilanza artistica potrà delegare all'Azienda Trasporti Funebri e Cimiteri che sovrintende alle opere per i cimiteri, l'esame ed il parere su determinati tipi di opere funerarie minori, sia a concessione temporanea che a perpetuità, che per la loro scarsa importanza artistica o per la loro destinazione o l'ubicazione, o per il carattere secondario del cimitero in cui dovranno collocarsi, non ritenga esaminare collegialmente, pur impartendo le direttive artistiche di massima alle quali l'ufficio comunale dovrà attenersi.

I progetti di tali opere sui quali l'ufficio comunale abbia espresso parere contrario, potranno, a richiesta dell'autore o del concessionario, essere riesaminate collegialmente dalla Sottocommissione per il definitivo parere.

## TITOLO II PRESENTAZIONE ED ESAME DEI PROGETTI

### ART. 6

Chiunque intenda erigere nei cimiteri del Comune una edicola o un monumento funerario, o collocare cippi, statue, tabelle o in genere eseguire opere decorative o di ornamento ad una tomba, sia questa assegnata per tempo determinato o concessa a perpetuità, od apportare modificazioni ad opere funerarie già esistenti, deve chiederne preventiva autorizzazione al Sindaco e presentare il relativo progetto.

### ART. 7

La domanda per ottenere l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire, collocare o modificare opere funerarie nei cimiteri comunali, deve essere presentata al Comune, stesa su competente bollo e contenere:

- a) - la firma del concessionario con l'indicazione della residenza e del domicilio eletto nel Comune;
- b) - l'indicazione del Cimitero comunale in cui l'opera s'intende costruire o collocare, l'indicazione precisa della tomba oggetto della decorazione ed il nome della famiglia o persona destinataria della sepoltura;
- c) - le indicazioni relative all'autore del progetto dell'opera da eseguirsi e dei professionisti, artisti, artigiani che ne cureranno l'esecuzione.

### ART. 8

Il progetto di opere funerarie da unirsi alla domanda di autorizzazione del Sindaco, va presentato in tre esemplari, di cui due in competente bollo, e dovrà contenere :

- 1) la firma del concessionario;
- 2) la firma dell'autore del progetto;
- 3) la firma dell'esecutore, se quest'ultimo sarà persona diversa dal progettista;

4) la specificazione di materiali (specie, qualità, colore, varietà, provenienza, dimensioni ecc.) che verranno impiegati per l'attuazione dell'opera progettata.

Il progetto dovrà essere redatto in forma dignitosa, chiara ed esauriente in disegni geometrici a scala decimale e quotati nelle principali dimensioni e negli spessori.

#### ART. 9

I disegni di un progetto di monumento o di tomba a perpetuità dovranno comprendere il prospetto, la pianta, i fianchi e la sezione dell'opera progettata, e potranno altresì essere corredati da ogni altro dettaglio che dal progettista fosse ritenuto conveniente mettere in risalto. E' facoltativa la presentazione di vedute prospettiche e di fotografie illustrative.

I disegni dovranno essere redatti nelle seguenti proporzioni:

a) - di 1/5 del vero per le edicole nei porticati e nelle gallerie, i cippi e le opere destinate ad aree concesse per tombe individuali;

b) - di 1/10 del vero per i monumenti delle nicchie, delle arcate e delle tabelle;

c) - di 1/20 del vero per le tombe di famiglia da erigersi su aree allo scopo assegnate.

I disegni di un progetto riflettenti una tomba temporanea dovranno raffigurare l'opera progettata di prospetto e di pianta. I disegni dovranno redigersi nella proporzione di 1/10 del vero.

#### ART. 10

Il progetto di un'opera funeraria a carattere perpetuo dovrà portare la firma dell'autore.

L'esecuzione del progetto dovrà essere fatta sotto la direzione e responsabilità del progettista firmatario.

L'opera eseguita dovrà portare il nome dell'autore.

#### ART. 11

La Sottocommissione di vigilanza artistica ha la facoltà di richiedere per l'esame di un progetto comprendente opere di scultura, la presentazione della fotografia del bozzetto delle parti scultoree od anche un plastico ad 1/5 del vero. Parimenti nell'esame di progetto comprendente parti architettoniche potrà richiedere dettagli ed elementi in modo da ottenere l'idea esatta e completa dell'opera ultimata.

Infine, la Sottocommissione potrà sentire anche di presenza l'autore di un progetto quando in ciò ravvisi un ulteriore mezzo di ottenere informazioni chiarificatrici.

#### ART. 12

La Sottocommissione emette parere favorevole quando nel progetto esaminato nulla scorge che sia contrario al decoro, alle esigenze dell'arte e alle norme regolamentari; in caso contrario fa conoscere le manchevolezze riscontrate ed eventualmente gli emendamenti e le modificazioni che ritiene opportuno siano apportate alle opere progettate perchè ne sia autorizzata l'esecuzione.

I rilievi fatti, o le modifiche suggerite dalla Sottocommissione, o la negata approvazione pura e semplice del progetto, saranno d'ufficio comunicati al richiedente.

Quando la Sottocommissione abbia espresso parere sospensivo o contrario al progetto sottoposto, l'autore del progetto potrà entro 15 giorni dalla comunicazione fattane al richiedente, chiedere di essere sentito personalmente dalla Sottocommissione nell'adunanza che gli sarà indicata e per una sola volta.

Qualunque progetto sul quale la Sottocommissione abbia espresso il proprio parere non può essere ripresentato alla Sottocommissione stessa se non in caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

#### ART. 13

Giusta la legge sui diritti di autore, le opere funerarie già approvate e poste in opera non possono subire varianti o modificazioni.

Solo in casi eccezionali il Sindaco, su richiesta del concessionario della tomba, previo consenso dell'autore dell'opera e sentita la Sottocommissione di vigilanza artistica, avrà facoltà di accordare la deroga.

#### ART. 14

Ogni opera funeraria dovrà corrispondere in tutto al progetto precedentemente approvato dal Sindaco su parere della Sottocommissione di vigilanza artistica.

Tale corrispondenza sarà accordata con le modalità stabilite dal precedente art. 4 ed anche a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale che sovrintende alle opere per i cimiteri, sia prima che dopo la posa in opera.

c) - I materiali in vista da usarsi nelle tombe di cui al presente articolo dovranno consistere in materiale nobile.

Per le opere funerarie che importino rivestimento con lastre, queste non potranno essere di spessore inferiore ai 5 cm; in ogni caso le lastre dovranno essere impiegate in modo che dall'esterno l'opera appaia costruita in massello.

d) - La decorazione delle tombe in campo aperto, in generale potrà essere completata con giardinetti a piante vive a fusto non legnoso.

C) - Tombe a perpetuità al coperto in porticati e gallerie.

## ART. 17

a) - Le decorazioni delle grandi nicchie, delle arcate e delle nicchie, le edicole, i cippi da apporsi alle lesene, le tabelle per i colombari e le altre opere funerarie dovranno essere contenute nelle linee costruttive che circoscrivono gli spazi determinati per ogni singola tomba.

b) - Le opere funerarie delle nicchie, delle arcate e delle edicole dovranno essere composte da elementi prevalentemente statuari ed essere armonizzate con lo spazio al quale sono destinate. La loro policromia dovrà risultare intonata all'ambiente.

La decorazione delle nicchie dovrà essere di preferenza costituita da una sola statua o da un gruppo le cui figure erette di m 1,80 di altezza, poggino su una base proporzionata all'altezza delle figure stesse.

c) - I cippi da apporsi alle lesene dovranno risultare composti con elementi prevalentemente scultorei. Il loro rilievo massimo non potrà superare i 25 cm per la parte scultorea e 15 cm per la parte architettonica, il tutto misurato dal vivo della lesena.

In linea di massima essi cippi dovranno essere in marmo bianco e di un sol pezzo, il fondo rettangolare, senza smussi o sagomature di contorno e salvo il disposto del comma a), avranno le dimensioni di m 1,80 di altezza e m 0,68 di larghezza. Lo spessore del fondo non dovrà essere inferiore a 6 centimetri.

La dimensione di altezza e larghezza surriportate riflettono i cippi da applicarsi a lesene in galleria o porticati nei quali il colonnato sia provvisto di zoccolo, ed in tal caso l'altezza è misurata a partire dal piano del pavimento.

In altri casi che si prospettassero spetterà alla Sottocommissione di stabilire, caso per caso le dimensioni dell'opera funeraria in

In caso di mancata corrispondenza la posa in opera non verrà consentita, e, se già avvenuta, l'opera sarà fatta rimuovere.

### TITOLO III NORME PER LE OPERE FUNERARIE

#### A) - Obbligo di decorazione delle tombe in concessione

##### ART. 15

Salvo speciali direttive che il Sindaco può dettare caso per caso, le tombe concesse a perpetuità dovranno essere decorate mediante l'impiego di materiale nobile con sculture od altre opere d'arte oltre che con gli elementi architettonici e decorativi, da ultimarsi nel minor tempo possibile, ed in ogni caso, entro un anno dalla data di concessione.

Anche la decorazione delle tombe temporanee dovrà effettuarsi con materiale nobile ed essere compiuta e posta in opera entro un semestre dalla data di assegnazione della tomba.

Trascorsi tali termini il concessionario sarà considerato inadempiente e l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di revocare la concessione e di provvedere giusta le disposizioni del regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

#### B) - Tombe a perpetuità in campo aperto.

##### ART. 16

Per la decorazione delle tombe costruite su area in campo aperto dovrà essere tenuto conto della specie di concessione come in appresso:

a) - la decorazione delle tombe a perpetuità individuali od a posti multipli, che sono di norma costruite su aree misuranti un minimo di tre mq. dovrà essere contenuta nelle dimensioni che saranno stabilite di volta in volta tenuto conto del motivo della decorazione, dell'ubicazione e della estensione dell'area costituente la tomba stessa.

Su queste tombe sarà tassativamente vietata la costruzione soprasuolo di edicole e simili.

b) - Per la decorazione delle tombe di famiglia che devono sorgere normalmente su aree assegnate allo scopo e misuranti un minimo di mq 30, mq 15, mq 9 di superficie, saranno consentite costruzioni in sopraelevazione aventi carattere a struttura di tempietto o di edicola.



armonia alle decorazioni eventualmente già esistenti, tenuto conto delle possibilità e dell'estetica.

d) - Le tabelle di chiusura dei colombari potranno essere semplici, ornate da sagomature o intarsi, o decorate con elementi scultorei. Il rilievo della decorazione non dovrà superare i 15 centimetri del mezzanino di separazione tra i colombari stessi.

e) - Per la decorazione delle tombe di cui al precedente articolo dovranno essere impiegati marmi, pietre, granito o bronzo, non saranno ammessi lavori eseguiti con imitazioni dei detti materiali.

#### D) - Tombe temporanee e trentennarie

##### ART. 18

La decorazione delle tombe temporanee, a concessione trentennale, deve consistere in opere di marmo, di pietra, di granito, di bronzo o di metallo inalterabili. Queste opere devono essere contenute nelle dimensioni massime di m 1,50 di altezza, m 0,50 di larghezza e m 1,50 di lunghezza. Le dimensioni di cui sopra sono ridotte per le sepolture dei bambini a m 1,20 di altezza, m 0,40 di larghezza e m 1,20 di lunghezza.

La decorazione di queste tombe potrà essere completata con giardinetto a piante vive a fusto non legnoso.

#### E) - Decorazioni supplementari

##### ART. 19

a) - Sulle decorazioni delle grandi nicchie, delle arcate, delle nicchie, delle lesene e dei colombari, potrà essere tollerata la posizione di porta lampade e porta fiori in numero non superiore a tre per ogni tomba, quando ciò avvenga senza danno dell'estetica e purchè della loro applicazione sia fatto constare sul progetto presentato all'approvazione mediante disegno originale particolareggiato del progettista del monumento.

La sporgenza di questi oggetti accessori quando siano infissi, non dovrà accedere i 20 centimetri misurati dal piano ove avviene la infissione.

b) Sulle tombe dei pavimenti delle gallerie, anche se non corrispondenti a lesena, e ove ciò non nuoccia al transito, saranno tollerati di decorazione mobile (porta fiori porta lampade e simili), non eccedenti le dimensioni di cm. 40 di larghezza, cm. 40 di altezza e cm. 15 di spessore, ciò previa presentazione ed approvazione del disegno.

Il controllo sul loro collocamento in opera è domandato all'Ispettore dei Cimiteri.

## TITOLO IV SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE

### ART. 20

Sulle sepolture gratuite o di campo comune è concessa l'apposizione delle seguenti ornamentazioni:

1. Croce, cippo od altro segno funebre, che deve essere posta in senso normale alla testata della sepoltura e le cui dimensioni non devono accedere in altezza in altezza m. 1,25, in larghezza m. 0,50 e in spessore m. 0,25.

2. Delimitazione della fossa costituente la sepoltura, mediante contorno rettangolare, formato con lastra o pietra di piccolo spessore e mantenuta nelle seguenti dimensioni: lunghezza m. 1,50, larghezza m. 0,50, altezza m. 0,25, spessore m. 0,05.

Le dimensioni sopra fissate vengono rispettivamente ridotte per le sepolture dei bambini e degli infanti come segue:

Bambini: croce o cippo, altezza m. 1, larghezza m. 0,40, spessore m. 0,20.

Lettino o riquadratura della fossa: lunghezza m. 1, larghezza m. 0,40, altezza m. 0,20, spessore m. 0,05.

Infanti: croce o cippo, altezza m. 0,80, larghezza m. 0,35, spessore m. 0,20.

Lettino o riquadratura della fossa: lunghezza m. 0,80, larghezza m. 0,35, altezza m. 0,20, spessore m. 0,05.

Tali decorazioni devono essere in marmo, pietra o in metallo inalterabile.

Non sono ammessi lavori in cemento, in pietra artificiale o con imitazioni della pietra e del marmo.

Sulle sepolture di campo comune è concessa la coltura di piante vive a fusto non legnoso. E' concessa l'apposizione di riproduzione fotografica.

La vigilanza sulla osservanza delle norme per l'ornamentazione delle sepolture comuni è devoluta agli Ispettori dei Cimiteri.

## TITOLO V APPROVAZIONE DELLE EPIGRAFI

### ART. 21

Qualunque epigrafe, iscrizione o emblema da porsi nei cimiteri del Comune deve essere preventivamente approvata dal Sindaco.

### ART. 22

La domanda, per ottenere l'approvazione di un'epigrafe da collocarsi in un cimitero del Comune, diretta al Sindaco o stesa su carta da bollo, deve essere accompagnata dal testo dell'epigrafe in due esemplari e contenere tutte le indicazioni relative alla tomba alla quale è destinata ed al materiale che verrà usato per l'esecuzione. Il testo dovrà essere presentato con disegno in triplice copia delle quali due in bollo, in scala 1 a 2 o 1 a 5 a seconda delle dimensioni della lapide e dovrà indicare esattamente il carattere e la disposizione dell'epigrafe.

L'approvazione del testo dell'epigrafe potrà chiedersi contemporaneamente e nella stessa domanda di autorizzazione dell'opera funeraria sulla quale verrà iscritta.

### ART. 23

Le epigrafi saranno dettate in lingua italiana, fatta eccezione dei nomi di persona e di località. E' permessa la lingua latina e per gli stranieri è ammesso l'uso della loro lingua.

### ART. 24

Su ogni epigrafe presentata per l'approvazione esprimerà parere un Revisore designato dal Sindaco che potrà essere anche un funzionario del Comune.

## TITOLO VI DIRITTI COMUNALI

### ART. 25

Per l'esame dei progetti di opere funerarie nei cimiteri di 1° e 2° ordine, per la relativa approvazione, nonché per il rilascio del benestare per la posa in opera, il concessionario dovrà corrispondere al Comune all'atto del ritiro dell'autorizzazione del Sindaco i seguenti diritti:

a) Cappella di famiglia	L. 1.000
b) Monumenti all'aperto, grandi nicchie, arcate, monumenti nei porticati e nelle gallerie.	" 500
c) Tombe all'aperto senza monumento, nicchie, cippi, lesene e tabelle decorate con sculture nei porticati e gallerie	" 200
d) Targhe e lapidi non decorate per colombari, tombe trentennarie e ogni altra opera funeraria	" 100

I diritti predetti saranno ridotti a metà per i cimiteri di terzo ordine con un minimo di L. 100.

## TITOLO VII PENALITA' E PROVVEDIMENTI D'UFFICIO

### ART. 26

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, contestate e regolate ai sensi e con le modalità della vigente legge comunale e provinciale.

Il Sindaco può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione a conciliazione amministrativa della contestata contravvenzione al fatto che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione o lo stato di fatto che la costituisce.

### ART. 27

Qualora si riscontri, - indipendentemente dalla contestazione o meno della contravvenzione di cui all'art. Precedente-, che nei cimiteri comunali siano state eseguite opere in trasgressione al presente regolamento, o alle autorizzazioni date, il Sindaco con provvedimento da notificarsi in via amministrativa al domicilio eletto nella domanda di autorizzazione, ordinerà al concessionario di rimettere le cose nella legalità, entro un congruo termine segnalando i lavori da eseguire e le opere da eliminare, o da sostituire, o da modificare.

Trascorso il termine stabilito senza che sia stato ottemperato all'ordinanza municipale, il Sindaco provvederà a far eseguire d'ufficio quanto era stato ordinato, a spese del concessionario.

### ART. 28

Le opere funerarie di ogni genere devono essere mantenute in buono stato di conservazione in ogni loro parte a cura e spese del

Quando un'opera funeraria per l'azione del tempo, o per qualsiasi altra causa, si rendesse deteriorata e indecorosa, o fosse in condizione di poter recare danno alle tombe circostanti o alla sicurezza delle persone, il Sindaco ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei lavori occorrenti entro congruo termine, trascorso il quale li farà eseguire d'ufficio a spese degli interessati inadempienti.

#### ART. 29

Viene fatto esplicito richiamo a tutte le altre norme legislative o regolamentari vigenti in materia.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente regolamento con esso incompatibile.

#### NORMA TRANSITORIA

#### ART. 30

Le disposizioni del presente Regolamento che siano innovative rispetto a quelle precedentemente in vigore, non si applicheranno alle tombe già concesse ed ai progetti già approvati alla data di esecutività del Regolamento stesso.

#### INDICE

Titolo I	Disposizioni Generali e Comm. Artistica	pag. 1/2
Titolo II	Presentazione ed esame dei progetti	“ 3/4/5
Titolo III	Norme per le opere funerarie	“ 6/8
Titolo IV	Sepulture in campo comune	“ 9
Titolo V	Approvazione delle epigrafi	“ 10
Titolo VI	Diritti comunali	“ 10/11
Titolo VII	Penalità e provvedimenti d'ufficio	“ 11/12